

comento di terra, sito nel territorio di Reibera, comoda
da Prima Grande, dell'estensione di ettare undici
are sessanta e centiare sessantanove fave a calmi
tre e semi e otto dell'abitata misura di canne
ventidue e palmi due, confinanti con i fratelli
Quartararo, con Matteo Giordano e con le rimanen-
ti terre del locante, compresi in detto apper-
mento quella quantità d'ettare una, are ven-
tiquattro e centiare trentasei, pure a semi e sei,
confinanti col Duca di Branda, colla barriera con fratelli Quartararo
2.° Al Sig. Pietro Simonaro un altro apperamento di terra,
sito nello stesso territorio e comoda, dell'eguale estensione
come il precedente, confinante con questo con Vincenzo De
Sapiano da due lati colla barriera, con Matteo Giordano
3.° La durata delle presenti due locazioni sarà d'anni sei
continui, che cominceranno a decorrere da oggi, e termi-
neranno a trentadue Agosto millenovecentoundici
e per l'annuo estaglio di lire quattrocento e
centesimi cinquanta per ognuna delle due locazioni,
cioè lire quattrocento e centesimi cinquanta per
la locazione della signora Francesca Simonaro, e lire qua-
trocento e centesimi cinquanta per la locazione
del Sig. Pietro Simonaro; quali annui estagii il con-
duttore promette e si obbliga pagare e corrispondere

805/
4818/4
13

rispettivamente ognuno per proprio conto, in moneta
di corso legale nel Regno al locante nel 2.° di ogni
anno, qui in Reibera in Agosto d'ogni anno, do-
vendo cominciare a fare il pagamento della pre-
sente annualità del suddetto estaglio in Agosto
millenovecentosei, e così di seguito, d'anno in anno,
fino alla fine delle presenti locazioni, senza in-
terruzione alcuna, essendo in mora legale per la ser-
denza d'ogni termine, senza bisogno d'interpellanza
a cui essi conduttori rinunciano.

Le presenti due locazioni saranno inoltre rego-
late dalle seguenti condizioni:

- 1.° I conduttori rinunciano in casi fortuiti, ordinarie
e straordinarie, previste o non previste dalla legge.
- 2.° Il locante si obbliga di fare non più tardi del mese
di Maggio prossimo venturo tutti gli acconci
necessari alle case rurali esistenti in detto ter-
mine, e conduttori sono sino d'ora obbligati a farli e
regolarli loro stessi, salvo il diritto di esaltazione del
locante. Alla fine della locazione i conduttori do-
vranno restituire le dette case in tutto lo stato in cui
sono, come saranno subite di Maggio, venturo dopo
eseguiti gli acconci.
- 3.° Uno mai durante le presenti locazioni il lo-